

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati DELLA BRIOTTA, ZAPPA e USVARDI

*Presentata il 18 giugno 1964*

### Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parco nazionale dello Stelvio fu istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740, allo scopo di proteggere la fauna, la flora e le bellezze naturali ed è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, con il quale veniva approvato il regolamento di applicazione della legge istitutiva del Parco stesso.

Esso ha una superficie complessiva di ettari 95.361,39,79 e si estende nelle province di Bolzano, Trento e Sondrio. Per tipo di proprietà tale superficie è approssimativamente la seguente: Stato ettari 40.052 (pari al 42 per cento); Enti ettari 42.913 (pari al 45 per cento); privati ettari 12.396,39,79 (pari al 13 per cento).

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio nelle tre province il Parco ricade per ettari 53.446,90,59 in provincia di Bolzano, per ettari 19.349,36,63 in provincia di Trento e per ettari 22.565,12,57 in provincia di Sondrio.

La suddivisione per tipo di coltura è invece la seguente:

seminativi . . . . .	Ha	1.239,45,45
prati . . . . .	»	2.116,41,41
orti . . . . .	»	13,66,94
pascoli . . . . .	»	7.705,63,61
boschi . . . . .	»	20.463,39,03
alpeggi . . . . .	»	21.933,66,32
fabbricati . . . . .	»	86,86,68
improduttivi e sterili . . . . .	»	41.802,30,35
	Ha	<u>95.361,39,79</u>

Il Parco nazionale dello Stelvio comprende il massiccio alpino dell'Ortles-Cevedale ed i terreni boschivi e pascolivi che lo circondano, formando un insieme ben definito con confini in gran parte naturali quali il fiume Adige a nord, il confine di Stato con la Svizzera, la strada statale dello Stelvio e il fiume Frodolfo a ovest, i torrenti Noco e Cercina a sud e il Rio Montechiesa e la cresta alpina che divide la Val Martello dalla Val d'Ultimo a est. L'altitudine dei terreni compresi entro il perimetro del parco è molto varia e va dai 650 metri sul mare dell'abitato di Laces (Bolzano) ai 3899 metri sul mare della cima dell'Ortles. Comunque se si toglie il fondo della valle dell'Adige, tutto il territorio è posto sopra i 1.000 metri, mentre il massiccio centrale dei ghiacciai supera ovunque i 3000 metri.

La sua elevazione a Parco nazionale è stata determinata dalla notevole bellezza panoramica, nonché dalla presenza di un ambiente naturale che può consentire la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico e floristico. Un'altra considerazione che ha mosso il legislatore è stata la vicinanza del Parco nazionale svizzero, con il quale il Parco dello Stelvio confina, dove da tempo si annovera un ricchissimo patrimonio faunistico che forse non trova eguali in Europa.

Dopo la sua istituzione il territorio del Parco si è andato gradualmente ripopolando, tanto che, superata la crisi dovuta agli eventi bellici, ora la consistenza faunistica è assai rilevante.

Questi risultati promettenti sono stati ottenuti dalla direzione del Parco con i mezzi posti a disposizione sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura entro i limiti di lire 2 milioni e 500 mila annue, come da decreto-legge 17 marzo 1948, n. 558. Poiché tale importo si è subito rivelato insufficiente allo sviluppo di un programma sia pur minimo, con la legge 6 luglio 1960, n. 755, è stato disposto un ulteriore stanziamento straordinario di lire 27 milioni 500 mila annui, limitatamente agli esercizi 1958-59, 59-60, 60-61. Tale stanziamento è stato poi prorogato nella stessa misura fino al 30 giugno 1964, dopo di che la somma a disposizione dell'Amministrazione del Parco sarà nuovamente di lire 2 milioni 500 mila iscritte nel bilancio ordinario.

Si appalesa quindi la necessità di provvedere affinché l'opera di ricostruzione e difesa del patrimonio faunistico e floristico portato avanti in questi anni non subisca soste. Attualmente il personale addetto al Parco è costituito dagli addetti all'Amministrazione con sede a Bormio (Sondrio) nonché da sedici custodi dislocati nei vari posti di custodia delle tre province (Tubre, Martello e Stelvio in provincia di Bolzano; Rabbi e Cogolo in provincia di Trento; Bormio e Valfurva in provincia di Sondrio) i quali sono dotati di automezzi per gli spostamenti

necessari. A questo personale si affianca poi quello forestale addetto alle stazioni aventi giurisdizione nel territorio. Oltre agli oneri per il personale l'Amministrazione deve curare la manutenzione di cinque rifugi alpini situati in località Casera Bianca (Silandro), Cave di Marmo (Covelano), Sgumes (Lasa), Frakes (Stelvio) e Borromeo (Val Martello). Resta poi lo sviluppo di un programma che ponga a soluzione altri problemi inerenti la salvaguardia e l'incremento del patrimonio del Parco, come i lanci di selvaggina, il foraggiamento degli animali grossi durante il periodo invernale, la razionale salinatura, il mantenimento e la costruzione di un'adeguata rete di strade e di sentieri che permettano l'accesso al Parco al personale di sorveglianza.

Per permettere all'Amministrazione del Parco di continuare il lavoro e di sviluppare i programmi predisposti, secondo una visione che sia sempre più rispondente agli interessi degli amatori e degli appassionati delle bellezze naturali delle Alpi i proponenti sollecitano l'approvazione della presente proposta di legge. Va da sé che entro il termine di scadenza della legge proposta dovrà essere dato al Parco nazionale dello Stelvio un assetto definitivo con la nomina di una regolare Amministrazione nella quale trovino posto i rappresentanti dei comuni e delle province interessate.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il contributo annuo di lire 2 milioni e 500 mila a carico dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558 è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1° luglio-31 dicembre 1964, 1965, 1966 e 1967 a lire 52 milioni e 500 mila annue.

### ART. 2.

Ai maggiori oneri relativi all'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà in via transitoria con uno storno dai capitoli di spesa relativi al Ministero dell'agricoltura e foreste. Per i successivi esercizi il Ministro dell'agricoltura provvederà ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, la somma di lire 52 milioni e 500 mila.